

ASSOGUIDE CODICE DEONTOLOGICO

(da intendersi quale parte integrante del Regolamento Nazionale)

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del codice deontologico	1
Art. 2 – Limiti per l'esercizio dell'attività professionale	2
Art. 3 – Doveri di onestà, dignità, decoro e indipendenza	4
Art. 4 – Dovere di diligenza e competenza	5
Art. 5 – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua	6
Art. 6 – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo	6
Art. 7 – Informazione sull'esercizio dell'attività professionale	6
Art. 8 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e l'associazione	6
Art. 9 - Responsabilità disciplinare	7
Art. 10 – Rapporti con i clienti	9
Art. 11 – Rapporti con gli associati ed i colleghi	9
Art. 12 – Rapporti con l'associazione	9

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del Codice Deontologico

1. Assoguide adotta il presente Codice Deontologico, quale codice di condotta degli associati, anche come forma di tutela degli utenti, in applicazione della legge n. 4 del 2013 e dell'articolo 27-bis del Dlgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo).

2. Il presente Codice Deontologico si applica a tutti gli associati nello svolgimento della loro attività professionale e della vita associativa, nei reciproci rapporti ed in quelli con i terzi oltre che ai comportamenti della vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione dell'associazione o quella personale dell'associato o l'immagine della professione.

3. Assoguide vigila sulla condotta professionale degli associati.

Art. 2 – Limiti per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'esercizio dell'attività professionale avviene nel rispetto delle leggi e delle regole particolari vigenti.

2. La qualità di Socio Assoguide può essere spesa solo per lo svolgimento delle attività previste dai profili professionali, per come definiti nello Statuto.

Art. 3 – Doveri di onestà, dignità, decoro e indipendenza

1. L'associato deve esercitare l'attività professionale con onestà, lealtà, indipendenza, correttezza, dignità, decoro, diligenza e competenza, sostenibilità e rispetto dei beni ambientali e culturali, tenendo conto della specifica attività professionale esercitata nonché rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Art. 4 – Dovere di diligenza, competenza ed adeguatezza delle prestazioni professionali

1. L'associato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità e l'adeguatezza della prestazione professionale.

2. L'associato, anche al fine di assicurare la sicurezza degli accompagnati e la qualità delle prestazioni professionali, deve accettare solo gli incarichi che sia in grado di svolgere con adeguata competenza. In caso di incidenti, contestazioni o controversie l'associato deve essere in grado di dimostrare di aver acquisito, in via formale od informale, le competenze e le abilità riferite alla attività oggetto di contestazione.

3. L'associato deve avvalersi solo di collaboratori che siano in grado di garantire qualità, adeguatezza e competenza nello svolgimento delle mansioni e prestazioni professionali affidategli.

Art. 5 - Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

1. L'associato deve curare costantemente la preparazione professionale secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dalle delibere associative, conservando e accrescendo le conoscenze e competenze, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 6 – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

1. L'associato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia, deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge e dalle regole associative e deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti all'associazione.

Art. 7 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale

1. A tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione del lavoro, sui titoli formativi, scientifici e professionali posseduti deve essere trasparente, corretta e veritiera, non equivoca o ingannevole.

2. In ogni comunicazione scritta verso l’esterno gli associati fanno riferimento alla appartenenza all’associazione riportando il numero di tessera associativa, fermo il rispetto del “*Regolamento per l’uso della denominazione e del marchio*”.

Art. 8 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e l’associazione

1. L’associato deve mantenere nei confronti dei colleghi, degli altri associati e dell’associazione un comportamento ispirato a correttezza e lealtà comunque tale da non danneggiare, screditare o compromettere l’immagine dell’associazione e degli altri soggetti a cui quest’ultima aderisce o con cui collabora.

2. L’associato deve agire nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere associative.

3. L’associato può esprimere le proprie opinioni ed il proprio dissenso motivato rispetto alle opinioni degli altri associati e degli organi associativi, purché ciò avvenga senza offese o modi denigratori.

Art. 9 - Responsabilità disciplinare

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui al presente Codice Deontologico è motivo di irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nello Statuto e nel Regolamento Nazionale.

2. Il procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri previo procedimento da svolgersi secondo le regole previste nello Statuto e nel Regolamento Nazionale.

Art. 10 – Rapporti con i clienti

1. L’associato, nello svolgimento dell’attività professionale, deve sempre tenere un comportamento educato, cordiale, assertivo e conciliante, non deve mai suggerire od incoraggiare comportamenti illeciti o pregiudizievoli per il patrimonio naturale e culturale.

2. L’associato si presenta al cliente in modo dignitoso e decoroso, puntuale, attento e rispettoso.

3. L'associato, nello svolgimento dell'attività professionale, deve conservare la propria indipendenza di giudizio e fornire una informazione scientificamente corretta.

4. La pattuizione del compenso è libera ma deve essere adeguata alla prestazione pattuita, dignitosa e non svilente della professione, non integrante gli estremi di una concorrenza sleale ed adeguata alle norme sull'equo compenso eventualmente vigenti.

5. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. In caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie l'associato può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di altro collega in possesso di dette competenze.

6. Nel caso in cui, per cause sopravvenute, l'associato non fosse in grado di adempiere alla propria prestazione professionale, deve tempestivamente avvertire il cliente adoperandosi per trovare una sostituzione e diminuire il più possibile i danni ed i disagi.

7. L'associato, se richiesto, deve fornire per iscritto tutte le informazioni relative alla prestazione professionale da svolgere e rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

Art. 11 – Rapporti con gli associati ed i colleghi

1. I rapporti con gli altri associati ed i colleghi sono improntati a reciproco rispetto.

2. L'associato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale o sulla persona di un collega.

3. L'associato non deve riprodurre, imitare o utilizzare progetti, documenti od altro materiale prodotto da un collega senza il suo espresso consenso.

4. L'associato che incarichi direttamente altro collega di svolgere una prestazione professionale, salvo diversa, espressa pattuizione, deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.

Art. 12 – Rapporti con l'associazione

1. Gli associati partecipano attivamente alla vita associativa fornendo il proprio, personale contributo alla realizzazione degli scopi statutari, favorendo la reciproca crescita professionale nello spirito di leale collaborazione e rispetto.

2. Il titolare di una carica o di un incarico associativo lo svolge con diligenza, indipendenza ed imparzialità esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

3. Il titolare di una carica o di un incarico associativo mantiene una limpida separazione fra le attività svolte nel ruolo istituzionale e quelle svolte nell'ambito della propria attività professionale.

4. Il titolare di una carica o di un incarico associativo si astiene dalla votazione ogni volta in cui si verifichi un conflitto con un interesse personale, di parenti, familiari, collaboratori e soci in affari.

Approvato nella riunione congiunta di Ufficio di Presidenza e Consiglio Direttivo del 5 settembre 2022.